



REPUBBLICA DI SAN MARINO

ERRATA CORRIGE

AGLI ARTICOLI 3, 11, 17 E 19 DELLA LEGGE 20 LUGLIO 2005 N.116 “COMMERCIO INTERNAZIONALE DI SPECIMEN DI FLORA E FAUNA SELVATICHE”

A causa di errori materiali intervenuti nell'elaborazione del testo della Legge 20 luglio 2005 n.116 “Commercio internazionale di specimen di flora e fauna selvatiche”:

- all'articolo 3, primo comma, a livello della dicitura “*Commercio internazionale*” è stato scritto “qualsiasi importazione, riesportazione” anziché “qualsiasi importazione, **esportazione**, riesportazione”;
- all'articolo 11, primo comma, lettera (a) è stato scritto “a meno che l'esportazione rientri” anziché “**oppure** l'esportazione **rientra**”;
- all'articolo 11, quarto comma, è stato scritto “al fine della cessione di rilasciare” anziché “al fine **di rilasciare**”;
- all'articolo 11, sesto comma, è stato scritto “il corrispondente permesso di esportazione” anziché “il corrispondente permesso di **importazione**”;
- all'articolo 17, secondo comma, è stato scritto “si applica la prigionia di secondo grado e la multa” anziché “si applica la prigionia di secondo grado **o** la multa”;
- all'articolo 19, primo comma, è stato scritto “per quanto riguarda gli specimen vegetali” anziché “per quanto riguarda gli specimen **animali**”.

Pertanto, con riferimento alla comunicazione data nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 26 ottobre 2005 dal Segretario di Stato per il Territorio e l'Ambiente ed alla relativa presa d'atto da parte del Consiglio Grande e Generale, la formulazione corretta degli articoli 3, 11, 17 e 19 della Legge 20 luglio 2005 n.16 “Commercio internazionale di specimen di flora e fauna selvatiche” è la seguente:

Art. 3

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per:

“*CITES*”: la Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate d'estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species), firmata a Washington, D.C. il 3 marzo 1973 e resa esecutiva a San Marino con Decreto 4 luglio 2005 n.107;

“*Conferenza delle Parti*”: organo decisionale della Convenzione, composto dai rappresentanti dei Paesi membri di cui all'articolo XI della CITES;

“*Segretariato CITES*”: il Segretario della CITES di cui all'articolo XII della CITES;

“*Autorità amministrativa di gestione e coordinamento*”: la Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura;

“*Autorità amministrativa competente al rilascio della certificazione*”: l'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA), e il Servizio Veterinario del Servizio Igiene Ambientale (SIA);

“*Autorità scientifica*”: il Centro Naturalistico Sammarinese;

“*Appendici CITES*”: gli elenchi delle specie animali e vegetali minacciate di estinzione, suddivisi in tre categorie in funzione della gravità del rischio di una loro estinzione; tali Appendici sono riportate nell’Allegato 1 della presente legge;

“*Centro di salvaguardia*”: luogo o struttura nella quale trasferire uno specimen vivente oggetto di provvedimenti di confisca;

“*Commercio interno*”: qualsiasi attività commerciale, svolta nel territorio di San Marino, avente ad oggetto gli specimen appartenenti alle specie iscritte nelle Appendici I, II, III;

“*Commercio internazionale*”: qualsiasi importazione, esportazione, riesportazione e/o introduzione in provenienza dal mare;

“*Confisca*”: misura adottata in seguito ad una violazione della presente legge, avente lo scopo di privare il destinatario in maniera permanente del possesso dello specimen oggetto dell’infrazione;

“*Controllo all’introduzione, esportazione, riesportazione e transito*”: verifica dei documenti relativi ai permessi e certificati previsti della presente legge, che potrà comprendere anche l’esame dello specimen, e l’eventuale prelievo di campioni per un’analisi o un controllo più approfondito;

“*Esportazione*”: operazione attraverso la quale uno specimen originario di un determinato Paese appartenente ad una delle specie iscritte nelle Appendici I, II, III della Convenzione CITES, è portato fuori dal territorio nazionale;

“*Importazione*”: operazione attraverso la quale uno specimen appartenente ad una delle specie iscritte nelle Appendici I, II, III, è introdotto sul territorio nazionale;

“*Introduzione in provenienza dal mare*” l’introduzione diretta sul territorio nazionale di qualsiasi specimen prelevato nell’ambiente marino che non è soggetto alla giurisdizione di uno Stato;

“*Vendita*”: qualsiasi contratto, a titolo oneroso o gratuito, volto all’acquisizione della proprietà o della disponibilità di specimen di specie iscritte nelle Appendici I, II, III della CITES. Ai fini della presente legge il noleggio e la permuta sono assimilati alla vendita;

“*Ambiente controllato*”: ambiente manipolato intensivamente dall’uomo per produrre una specie selezionata comportante barriere fisiche che impediscano l’ingresso o l’uscita di animali, uova, gameti di tale specie nell’ambiente controllato;

“*Oggetti personali o di uso domestico*”: gli specimen morti, le parti di specimen ed i prodotti derivati appartenenti ad una persona e che non sia posto in vendita o in commercio;

“*Paese d’origine*”: il Paese nel quale uno specimen è stato catturato o prelevato dal suo ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente, o introdotto in provenienza dal mare;

“*Permesso o certificato*”: documento ufficiale rilasciato dall’Autorità amministrativa per autorizzare l’importazione, esportazione, riesportazione o introduzione in provenienza dal mare di specimen iscritte in una delle Appendici della Convenzione; modello conforme all’Allegato 2;

“*Notifica di importazione*”: informazione relativa all’importazione di specimen iscritte nella Appendice III della Convenzione, secondo modello conforme all’Allegato 3;

“*Quota di esportazione*”: numero massimo di specimen appartenenti ad una specie che può essere esportato dal Paese nell’arco di un anno;

“*Riesportazione*”: l’esportazione di uno specimen precedentemente importato;

“*Rilascio*”: l’esecuzione di tutte le procedure necessarie alla preparazione, alla convalida e alla consegna di un permesso o di un certificato;

“*Scopi prevalentemente commerciali*”: tutte le finalità i cui scopi commerciali sono predominanti;

“*Specie*”: qualsiasi specie, sottospecie o una delle loro popolazioni geograficamente isolate;

“*Specimen*”: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, appartenente alle specie iscritte nelle Appendici I, II, III della CITES, o qualsiasi parte o prodotto dagli stessi ottenuto, incorporato o meno in altre merci, nonché ogni altra merce nel caso in cui risulti da un documento giustificativo, dall’imballaggio, da un marchio, da una etichetta o da ogni altro elemento, che si tratta di parti o di prodotti di animali o piante appartenenti a tali specie;

“*Specimen allevato in cattività*”: animale, comprese le uova, nato in ambiente controllato;

“*Specimen riprodotto artificialmente*”: piante vive derivate da sementi, divisioni, tessuti callosi o altri tessuti vegetali, spore o altri propagoli in condizioni controllate;

“*Transito*”: il trasporto degli specimen spediti ad un dato destinatario, attraverso il territorio di un altro Stato;

“*Uffici Doganali Abilitati*”: Uffici abilitati alla procedura di sdoganamento e controllo dei prodotti assoggettati al regime CITES e di cui alla Decisione n.2 del 2000 del Comitato di Cooperazione San Marino – CE – lista conforme all’Allegato 9.

Art. 11

L’Autorità amministrativa competente al rilascio della certificazione rilascia permessi o certificati per l’importazione, l’esportazione, la riesportazione o l’introduzione in provenienza dal mare degli specimen di specie iscritte nelle Appendici I, II e III, quando:

- (a) relativamente al permesso di esportazione per uno specimen di una specie iscritta nelle Appendici I o II, l’Autorità scientifica ha verificato che l’esportazione non è dannosa per la sopravvivenza della specie, oppure l’esportazione rientra nei limiti di una quota d’esportazione annua approvata dall’Autorità di gestione;
- (b) relativamente al permesso d’importazione per uno specimen di una specie iscritta nell’Appendice I, l’Autorità Scientifica ha verificato che gli obiettivi dell’importazione non sono dannosi per la sopravvivenza della suddetta specie;
- (c) dimostri che lo specimen oggetto della richiesta non sia stato ottenuto contravvenendo alle leggi sulla conservazione della fauna e della flora vigenti nel Paese d’origine;
- (d) dimostri che ogni specimen che sarà riesportato sia stato precedentemente importato conformemente alle disposizioni della presente legge e della CITES;
- (e) verifichi che ogni specimen vivo sarà preparato per essere esportato o riesportato conformemente alle direttive della CITES per il trasporto di specimen vivi e preparati in modo da ridurre rischi di ferite, malattia o maltrattamento;
- (f) per l’esportazione di specimen delle specie iscritte nell’Appendice I, l’Autorità competente del Paese di destinazione ha rilasciato un permesso d’importazione anteriormente al rilascio del permesso d’esportazione;
- (g) in riferimento al permesso d’importazione o al certificato d’introduzione in provenienza dal mare di uno specimen di una specie iscritto nell’Appendice I, solo se l’organo di gestione ha dimostrato che lo specimen non sarà utilizzato a scopi principalmente economici;
- (h) relativamente all’importazione di uno specimen appartenente ad una delle specie iscritte nelle appendici II o III, ha dimostrato che un permesso d’esportazione, un certificato di riesportazione, o un certificato d’origine è stato rilasciato preventivamente dall’organo di gestione del Paese esportatore, conformemente alle disposizioni della CITES.

L’Autorità di gestione può, in presenza di validi motivi, rifiutare di rilasciare un permesso o un certificato ovvero rilasciarlo solo a certe condizioni.

L’Autorità di gestione può, per motivi di opportunità, revocare o modificare un permesso o un certificato già rilasciato, in particolare quando sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o ingannevoli da parte del richiedente nonché in presenza di altri giustificati motivi.

L’Autorità di gestione può richiedere informazioni complementari quando siano necessarie al fine di rilasciare o meno un permesso o un certificato.

I permessi di esportazione ed i certificati di riesportazione sono validi per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio.

Decorso il periodo di validità, il permesso d’esportazione o il certificato di riesportazione nonché il corrispondente permesso di importazione è considerato non valido e sprovvisto di qualsiasi valore legale.

I permessi e certificati non possono essere trasferiti ad una persona diversa da quella citata sul documento.

La consegna di ciascuno specimen è subordinata al rilascio di un permesso o certificato distinto anche nel caso in cui questo faccia parte di un medesimo carico.

Per essere validi, tutti i permessi e certificati devono avere la forma stabilita dall'Autorità di gestione ed essere conformi alle disposizioni della CITES e alle risoluzioni della Conferenza delle Parti.

Gli specimen di una specie animale iscritta nell'Appendice I allevati in cattività per scopi commerciali sono considerati come specimen di specie iscritte nell'Appendice II e sono soggetti alle risoluzioni della Conferenza delle Parti.

Gli specimen di una specie vegetale iscritta nell'Appendice I riprodotta artificialmente a scopi commerciali sono considerati come specimen di specie iscritte nell'Appendice II e sono soggetti alle risoluzioni della Conferenza delle Parti.

Gli specimen delle specie animali iscritte nelle Appendici I o II che sono stati allevati in cattività non possono essere oggetto di commercio, quando non provengono da un'operazione di allevamento registrata dall'Autorità di gestione. Gli specimen devono essere marchiati individualmente e permanentemente, per rendere quanto più difficile ogni modifica da parte di persone non autorizzate.

Sono validi unicamente i permessi d'esportazione, i certificati di riesportazione e i certificati d'origine emessi dai Paesi esportatori. Tali documenti saranno necessari per autorizzare l'importazione degli specimen delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III.

Ogni permesso o certificato rilasciato in violazione della legge di un Paese straniero o della Convenzione o contrario alle risoluzioni della Conferenza delle Parti è considerato non valido. Se una delle condizioni apposte ad un permesso o certificato non è stata osservata, esso sarà ritenuto non valido.

Il ricevimento degli specimen come atto conclusivo di una precedente richiesta di autorizzazione all'importazione, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità Amministrativa utilizzando il modulo di richiesta riportato nell'Allegato 4.

L'Autorità Amministrativa dovrà controllare la regolarità dell'importazione, compilando il verbale di accertamento riportato nell'Allegato 5; nel caso l'importazione riguardi animali vivi occorre compilare anche la scheda monitoraggio delle mortalità durante il trasporto, Allegato 6.

Art. 17

E' punito con l'arresto di terzo grado o con la multa da € 4.000,00 a € 40.000,00 chiunque, violando le disposizioni della presente legge in relazione a specimen iscritti nell'Appendice I alla CITES:

- a) introduce in provenienza dal mare, importa, esporta, riesporta specimen senza il richiesto permesso o certificato, o con permesso o certificato contraffatti o alterati o non validi;
- b) detiene, utilizza a scopo di lucro, acquista, vende, espone o detiene ai fini commerciali, offre in vendita, cede, trasporta per la vendita specimen ottenuti in violazione della presente legge;
- c) utilizza gli specimen a scopi diversi da quelli che figurano sull'autorizzazione concessa al momento del rilascio del permesso di importazione o successivamente.

In caso di recidiva alle violazioni di cui al comma precedente, si applica la prigionia di secondo grado o la multa da € 5.000,00 a € 50.000,00. In caso di recidiva qualora il reato sia commesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, si applica altresì l'interdizione di secondo grado.

L'importazione o l'esportazione di oggetti per uso personale o domestico effettuata senza la prescritta documentazione è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 750,00 a € 4.500,00.

Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dall'Autorità Amministrativa di Gestione.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostruisce od ostacola l'azione dell'organo di gestione, altera o cancella il marchio, di cui all'articolo 11, comma 12, utilizzato dall'organo di gestione per identificare individualmente gli specimen oppure utilizza un permesso o certificato per uno specimen diverso da quello per il quale è stato rilasciato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da € 2.500,00 a € 7.500,00.

Art. 19

All'Autorità Amministrativa, nelle persone dei funzionari dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, per quanto riguarda gli specimen vegetali, e dei funzionari del Servizio Veterinario del Servizio di Igiene Ambientale, per quanto riguarda gli specimen animali, compete la vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge.

Nell'espletamento della suddetta attività di controllo e vigilanza l'Autorità Amministrativa può:

- 1) promuovere indagini e svolgere accertamenti;
- 2) adottare provvedimenti cautelari o a scopo probatorio, compreso il sequestro degli specimen, degli strumenti e degli oggetti che costituiscono la prova di un'infrazione;
- 3) accedere ai luoghi o nei veicoli di cui si ha la prova che contengono uno specimen in violazione delle disposizioni della presente legge;
- 4) esaminare i registri di carico/scarico;
- 5) applicare le sanzioni pecuniarie amministrative, se non di competenza del Commissario della Legge, e promuovere i procedimenti penali.

Dell'operazione di sequestro di cui al numero 2) del comma che precede deve essere compilato motivato e circostanziato verbale, da redigersi in due copie, delle quali una viene trattenuta dall'Autorità Amministrativa e l'altra viene rilasciata al detentore.

Il destinatario del provvedimento di sequestro, entro venti giorni dalla ricezione del verbale relativo, può far pervenire deduzioni scritte, ed eventuali istanze di dissequestro, all'Autorità Amministrativa. Trascorso il termine di venti giorni, ed effettuati i necessari accertamenti, l'Autorità Amministrativa ordina il dissequestro degli specimen che siano risultati in regola con le prescrizioni dettate dalla presente legge.

Ove i fatti accertati possano integrare gli estremi dei reati di cui agli articoli 17 e 18, l'Autorità Amministrativa ne trasmette notizia all'Autorità Giudiziaria, la quale adotterà in tal caso i provvedimenti conseguenti.

San Marino, 10 novembre 2005/1705 d.F.R.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Rosa Zafferani